



"Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CCNL

Il 18 gennaio scorso è stato finalmente sottoscritto all'ARAN il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell'Istruzione e della Ricerca (CCNL) che ha visto tutti i sindacati concordi ad esclusione della UIL.

"Un contratto 'lumaca' - sono le parole del Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio - un lunghissimo percorso durato sei mesi, trascorsi per procedere con i controlli definitivi da parte della Corte dei Conti. Una tempistica inaccettabile per cui si rende necessario rivedere la burocrazia contrattuale, altrimenti rischiamo di essere sempre fuori tempo massimo".

Il Contratto infatti si riferisce al biennio 2019-2021 e con la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore.

Sugli obiettivi raggiunti il Coordinatore della Gilda Rino Di Meglio afferma: "Dal 19.01.24, comunque, le norme migliorative del contratto saranno operative, in particolare **il diritto dei precari ai tre giorni di permesso retribuito**. Non solo, siamo riusciti anche ad ottenere che la **formazione degli insegnanti sia considerata orario di lavoro a tutti gli effetti**, ponendo fine a decenni di contenzioso e sfruttamento".



"Per ultimo - conclude Di Meglio - ma non per importanza, è, per quanto riguarda la **trasparenza**, la possibilità in sede di contrattazione di Istituto, di conoscere i dati disaggregati della spesa". E' possibile quindi, sia pur garantendo l'anonimato, dei destinatari, verificare che i soldi del FIS vengano destinati come deciso in corso di contrattazione. Alle RSU è stata restituita una funzione di controllo sull'uso del denaro pubblico. Nel precedente numero di SAM-Notizie eravamo già entrati in merito dettagliatamente sugli aspetti innovativi introdotti dal nuovo contratto. A questi, dal punto di vista economico, si vanno ad aggiungere, per docenti (compresi i supplenti al 30/06 e al 31/08) in servizio nel 2022/23: "una tantum" di 63 €.

Adesso è bene che il governo proceda velocemente ad emanare un atto di indirizzo che consenta la riapertura di nuovi tavoli contrattuali per il biennio 2022/24, perché comunque il rischio è quello di lavorare con un contratto sistematicamente scaduto. Questo aspetto, unito all'entità dell'inflazione, mantiene la retribuzione dei docenti fra le più basse d'Europa.

Michela Gallina

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, UNA SCELTA PERDENTE



La Legge di Bilancio è un argomento fondamentale nel dibattito politico di fine anno e spesso contiene **tagli per la scuola**. Anche quella del 2023 non fa eccezione, visto che include le indicazioni per il Piano di Dimensionamento Scolastico. Il numero degli studenti da assegnare a ciascun istituto dovrebbe passare da 600 a 900, a conti fatti con una soppressione di circa 700 scuole. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, conscio dell'impopolarità che scatenerà questo provvedimento, sembra però frenare, aggrappandosi alla speranza che i tagli possano avvenire **nel modo meno doloroso possibile e con passaggi calibrati nel tempo, vale a dire nel triennio**. Se può essere lodevole l'atteggiamento in questo caso del ministro, risulta ben più prescrittivo l'articolo n. 99 della Legge di Bilancio del governo Meloni prevede una modifica dell'articolo 19 del decreto legge 98/11 ed è incentrato sulla "riorganizzazione del sistema scolastico". Si dispone infatti che il dimensionamento della rete scolastica venga attuato entro il 30 novembre di ogni anno, secondo una graduale entrata a regime: nei primi 3 anni scolastici il correttivo dovrebbe essere pari al 7%, al 5% e al 30%.

A dicembre su tutto il territorio nazionale vengono portate a delibera provinciale e regionale le modalità di dimensionamento degli istituti scolastici la cui sopravvivenza è messa in discussione dalle questioni numeriche. Fortunatamente viene fatta eccezione per gli istituti che si trovano in aree montane, interne o disagiate. Gli istituti destinati a sparire confluiranno in accorpamenti macro che porteranno, oltre alla soppressione delle direzioni, ad assai **prevedibili difficoltà di dislocazione del personale docente, di segreteria e del resto delle attività scolastiche**.

(Continua a pag 2)

Sommario

Entra in vigore il nuovo CCNL.....	1
Dimensionamento scolastico, una scelta perdente.....	1
Concorso straordinario TER.....	2
Mobilità anticipazioni	2
Nuove fasce di reperibilità	3
Pillore di contratto	3
SPECIALE DOCENTI BERSAGLIO	4
Strumenti giuridici di difesa	5
Lo stress nascosto dell'insegnamento.....	6
Il PNRR tra attuazione e incertezze.....	6
Insussistenza del potere disciplinare... ..	7
Collocamento a riposo 2024: al via le procedure di verifica	7
QUESITARIO.....	8



(segue da pag 1)

Il disservizio è dietro l'angolo: viene infatti allontanata una direzione scolastica dal suo territorio di riferimento e di rappresentanza, costringendo sia il personale, sia le famiglie degli alunni a spostamenti maggiori ed inevitabili disagi. Ovviamente anche il rapporto con le istituzioni, in primis i Comuni, che ne hanno in carico la gestione degli spazi, si sfilaccerà. Un diritto, quello di avere un riferimento scolastico vicino, che sembra non contare più nulla e che si sta calpestando in nome di imprecisati vantaggi. Anche i dirigenti scolastici, questa volta, saranno sulla stessa barca dei loro docenti: il dimensionamento costringerà alcuni di loro al ricollocamento, anche se già titolari. Così pure i DGSA. Sembra banale sottolinearlo, ma niente è più da dare per scontato: **l'assembramento**, termine che la pandemia aveva demonizzato ed imposto come d'uso comune, all'improvviso viene cancellato con un colpo di spugna e ci si accinge ad ignorare ovvie **situazioni di sovraffollamento, minore qualità della didattica e aumento del rischio di abbandono scolastico**. Eppure, su altri fronti, si lotta per la dispersione scolastica con fondi e progetti... quasi come se si trattasse di aspetti che non hanno alcuna attinenza tra loro. In tutto ciò i mezzi di informazione non si stanno occupando molto del Dimensionamento, anzi: non viene affatto messo in risalto che istituti di duemila alunni saranno dei mostri in cui sarà facile sentirsi sperduti e in cui la **relazione umana verrà azzerata**. O forse interessa proprio questo, perché **un istituto in cui non vi è dibattito interno è più facile da controllare?** Da un lato si persegue a parole la volontà di mettere al centro del processo educativo l'individuo, l'insegnante o l'alunno, ma dall'altro si costruisce a tavolino la massima spersonalizzazione dei processi a cui il nostro sindacato è contrario da sempre. Dove ci sarà possibile chiederemo deroghe in tutti i tavoli tecnici in cui la nostra voce potrà esprimersi e cercheremo di portare avanti, assieme ai nostri iscritti, la difesa della nostra professione e la sua valorizzazione nel territorio.

La nostra richiesta sarà di tenere per il 2024/2025 la medesima dimensione della rete scolastica attuale, valutando nei mesi futuri l'elaborazione di un piano il più possibile equilibrato e indolore. **I risparmi di spesa, infatti, confliggono con il rilancio del territorio**, idea cardine dei piani di sviluppo e di lotta allo spopolamento perseguiti dai Comuni. Naturalmente è la stessa idea presentata dagli obiettivi dei progetti già finanziati dal PNRR per il ripopolamento. Contribuire a fare sì che l'attenzione sul PNRR resti alta può essere una carta importante da giocare nella difesa di una scuola più a misura di persona e di alunno. Una scuola che, forse, in passato e più in piccolo, funzionava assai meglio di ora, più in grande.

Annalisa Santi

CONCORSO STRAORDINARIO TER

Il 2023 si è concluso con la pubblicazione del bando del tanto atteso concorso TER che **fa parte dei cosiddetti concorsi PNRR**. Si tratta di un **concorso su base regionale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché di secondaria di primo e di secondo grado** finalizzato alla copertura di 30.216 posti, aumentati a 44.654. Con il DPCM del 15 dicembre 2023, il Ministero dell'istruzione è stato infatti autorizzato ad incrementare i posti a concorso con ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno. L'integrazione riguarderà solo le classi di concorso con almeno 3 posti a disposizione, e non ne saranno aggiunte di nuove. La procedura è stata definita erroneamente "straordinaria" ma in realtà configura il concorso TER come un ordinario perché, contrariamente a quanto previsto per i concorsi straordinari, non è aperto solamente a chi è in possesso dei **tre anni di servizio** ma anche a **chi è in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, anche se privi di servizio**. Gli aspiranti docenti hanno avuto tempo fino al giorno 9 gennaio per l'inoltro delle istanze



ed ora si è in attesa della data della **prima prova scritta computer-based composta da cinquanta quesiti** di cui

- quaranta a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico;
- cinque a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- cinque a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

E' prevista anche una **seconda prova**, per i candidati che spereranno lo scritto, che si basa sulla **presentazione di una lezione simulata** la cui traccia sarà estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Durante quest'ultima, i candidati devono dimostrare le loro conoscenze e competenze disciplinari, nonché le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione

didattica efficace. Viene inoltre valutata la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2.

Il concorso non è abilitante, notizia che ha frenato molti nell'invio della domanda di partecipazione visti anche il ridotto numero dei posti disponibili, nettamente inferiore alle domande. La riforma del reclutamento ha previsto, infatti, che **l'abilitazione venga conseguita solo dopo aver completato il percorso di formazione iniziale**. **I vincitori del concorso che risultano privi dell'abilitazione, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo** al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi, **e previo superamento della prova finale, al termine del quale verrà acquisita l'abilitazione all'insegnamento**. Successivamente poi verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

Più specificamente avremo situazioni diversificate:

- Coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con **ulteriori 36 CFU** di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
 - Coloro che partecipano al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con **ulteriori 30 CFU** di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.
 - Coloro che sono già in possesso di **abilitazione nella specifica classe** di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
 - Coloro che sono già in possesso di **specializzazione per il sostegno** (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Per l'accesso al concorso relativo ai posti nella scuola dell'infanzia e primaria, come titoli di accesso sono previsti il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 e/o la laurea in scienze della formazione primaria o un'abilitazione estera riconosciuta in Italia.

Paola Vigorito



MOBILITÀ ANTICIPAZIONI

La norma che ha riconfermato il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti, il Decreto legge del 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", viene recepita dal nuovo Contratto collettivo di lavoro ma con alcune **deroghe**. Oltre a quelle già previste per **sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza**, ne vengono introdotte due nuove **per genitori con figli fino a 12 anni e per caregiver**, che

potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

Inoltre i docenti neoassunti in ruolo, sia pur soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, possono aggirare l'ostacolo dopo il superamento dell'anno di prova accettando **incarichi a tempo determinato**. Il nuovo contratto scuola **al comma 1 dell'articolo 47** riporta infatti che "il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare rapporti di lavoro a

tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico, prosegue il contratto, comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie".

Michela Gallina

NUOVE FASCE DI REPERIBILITÀ'

FINITA L'EPOCA DEI DOCENTI ASSENTEISTI E FANNULLONI?

E' bene non dimenticare quanto male abbia fatto alla categoria il **ministro Brunetta** quando nel 2008 e negli anni immediatamente successivi aveva montato una campagna diffamatoria sui pubblici dipendenti, finalizzata all'introduzione di una trattenuta sui primi 10 giorni di malattia, che tutt'ora persiste, e sulla dilatazione dell'orario delle fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia. Il DL 112/ 2008 infatti fissava come intervalli utili al controllo medico fiscale dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 e questa disposizione era riservata unicamente ai pubblici dipendenti. Tale riforma era stata definita "**arresti domiciliari**" ed **introduceva un'ingiustificabile disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati**.

Successivamente la **riforma Madia** restringeva tali parametri, quindi l'art. 3



del decreto n. 206/2017 indicava come fasce orarie gli intervalli: 9-13 e 15-18. Per ottenere però un trattamento non discriminante, siamo dovuti arrivare ad un recente pronunciamento del TAR Lazio (sentenza numero 16306 del 2023) che, invalidando il Decreto Madia ha costretto l'INPS a riportare il range all'interno della fascia oraria che era stata indicata nel CCNL 2006/09 ovvero **dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19**, in attesa di

un decreto ministeriale che ufficializzi il provvedimento e indichi le nuove modalità operative. Si intende che i controlli sono estesi anche ai giorni festivi. Ci sono voluti ben 15 anni per ripristinare una situazione di equità di trattamento e dispiace che questo non sia avvenuto per mano della politica bensì della magistratura, a dimostrazione della mancanza di sensibilità dei vari governi che si sono succeduti, nei confronti dei propri dipendenti. Non dobbiamo sottovalutare quanto questo atteggiamento abbia contribuito ad affossare anche il prestigio dei docenti che sono comunque pubblici dipendenti.

Il prossimo step che ci auguriamo di raggiungere è l'eliminazione della tassa sulla malattia, balzello umiliante ed assurdo che ancora grava sui pubblici dipendenti.

Michela Gallina

PILLOLE DI CONTRATTO

a cura di Paola Vigorito

VISITE SPECIALISTICHE...

Qualora l'assenza del docente per visita specialistica venga richiesta come una giornata di malattia, questa sarà soggetta alla trattenuta stipendiale prevista ai sensi del comma 1 dell'art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in Legge 133/08 (c.d. decurtazione Brunetta), che si applica agli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza e che oscilla tra i 5 e i 9 euro lorde circa, a seconda della fascia stipendiale di appartenenza.

VISITE SPECIALISTICHE FUORI REGIONE

Nel caso in cui la visita specialistica sia prevista fuori dalla regione, i giorni di viaggio possono anch'essi essere imputati a malattia: ciò è stato previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996 tutt'ora in vigore, la quale ha disposto che il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.

Visite specialistiche, terapie art. 17 comma 16 CCN SCUOLA

Per quanto riguarda le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il dipendente della scuola può utilizzare l'istituto dell'assenza per malattia, fermo restando la possibilità di fare ricorso a permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi (es. per-

messi brevi o riposi compensativi). Spetta quindi esclusivamente al dipendente la scelta se usufruire dei permessi in parola oppure di utilizzare l'istituto dell'assenza per malattia.

Art. 18 CCNL 2016-2018 - Aspettativa per Motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio

L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, anche ai docenti di religione cattolica, limitatamente alla durata dell'incarico. Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

DOCENTI BERSAGLIO

(PARTE PRIMA)

Dato il **grande successo riscosso dal convegno dal titolo: "Docenti bersaglio - Legalità, benessere organizzativo, e fattori di rischio psicosociale"**, organizzato dalla Gilda degli insegnanti della provincia di Treviso il 24 novembre 2023 nella sala congressi dell'hotel "Maggior Consiglio", abbiamo deciso di pubblicarne in più puntate gli interventi.

Sotto la guida del prof. Davide Pasqualetto, membro del direttivo provinciale e presidente del convegno, 150 insegnanti provenienti da tutta la provincia e non solo hanno seguito gli autorevoli interventi dei relatori, che hanno posto l'accento sulla situazione che i docenti debbono affrontare ogni giorno nelle aule scolastiche.

Dopo il gradito saluto dell'assessore alle politiche educative, giovanili e all'istruzione, il coordinatore nazionale, **Rino Di Meglio**, ha rilevato come gli attacchi nei confronti dei docenti derivino in gran parte dalla perdita di prestigio delle istituzioni politiche e come questo riverberi sulle prime linee del servizio pubblico, ossia medici, forze dell'ordine e, appunto, insegnanti. «Sicuramente come docenti non abbiamo più prestigio e siamo "bersaglio" perché la società è cambiata, è diventata più violenta, ma non abbiamo prestigio anche perché siamo trattati da morti di fame» ha affermato energicamente il Coordinatore nazionale. «Quando la gente è povera, quando un'intera categoria è tenuta in povertà, è difficile che possa reagire perché il combattimento costa! C'è poco da dire sul fatto che nessuno sciopera più. Nessuno

sciopera più intanto per l'inefficacia di una sola giornata di sciopero e secondo perché scioperare costa. In alcune zone del paese dove la gente campa con un solo stipendio, perdere 70 € per una giornata di sciopero costituisce un problema enorme». Ma il disagio è aumentato negli ultimi anni con la gerarchizzazione della scuola e la formazione del cosiddetto "cerchio magico" del dirigente, transitato dalla funzione di *primus inter pares* a quella di padre padrone.

Rina De Lorenzo, docente di diritto e dirigente sindacale nazionale, ha sottolineato come esistano numerosi strumenti di difesa per i docenti, a volte tuttavia ignorati. Particolare attenzione è stata posta sugli interventi della politica in campo scolastico, spesso poco pertinenti ed efficaci in quanto legati agli eventi del momento e piegati più all'esigenza di una risposta all'opinione pubblica che all'obiettivo di risolvere un problema reale.

A questo proposito il presidente **Davide Pasqualetto** è intervenuto sottolineando l'importanza e l'efficacia del diretto intervento dei docenti in classe, sia perché serve avere un rapporto con gli studenti per trasmettere qualcosa di significativo, sia perché è attraverso gli esempi della letteratura e dell'epica che si può e si deve educare alle emozioni. In altre parole, bisogna avere fiducia nei docenti e lasciar fare loro.

Vittorio Lodolo d'Oria, medico specialista nelle malattie professionali, ha fatto poi emergere una situazione che ha i contorni dell'assurdo, infatti l'Italia è l'unico paese nel quale vi siano insegnanti della primaria e infanzia indagati e condannati per atti violenti contro gli alunni. Le ragioni sono dovute all'uso improprio e indiscriminato delle intercettazioni e al mancato coinvolgimento dei dirigenti scolastici, i quali, come avviene negli altri paesi europei, dovrebbero agire da filtro. Le difficoltà dei docenti sono insite nella loro professione, poiché essa si basa continuamente sulla relazione con l'altro, e le relazioni logorano, soprattutto se la distanza generazionale continua inesorabilmente ad aumentare, con docenti sempre più vecchi e alunni sempre più giovani con il rinnovo delle generazioni. Una specie - ha affermato D'Oria - "di effetto Dorian Grey al contrario".

I docenti sono tra le categorie più colpite dalle malattie professionali, anche se ciò non pare evidente visto che non sono certificate da un punto di vista sanitario e quindi neppure

riconosciute a livello giuridico. Se non si agisce su questo punto, la situazione non si sbloccherà.

Michela Gallina (coordinatrice della Gilda degli insegnanti di Treviso, redattrice di SAM-Notizie, psicologa e psicoterapeuta) ha presentato una spiegazione dell'aumento dell'aggressività nei confronti dei docenti attraverso l'esame di tre aspetti:

- un'analisi sul cambiamento di rappresentazione della funzione genitoriale da normativa ad accadente, con il figlio-alunno difeso a spada tratta dai genitori, sempre pronti ad accusare il docente dei fallimenti del figlio;
- la spettacolarizzazione della violenza attraverso i media;
- l'uso (ed abuso) delle tecnologie digitali durante l'età infantile e tra gli adulti, con la conseguente sovra-stimolazione neurologica del tronco encefalico (il cervello rettiliano) e del sistema limbico e poco utilizzo della neocorteccia con conseguente perdita del contatto con la realtà.

Mariagrazia Zambon (membro del direttivo Gilda degli insegnanti di Treviso e pedagoga) si è infine concentrata su come sia difficile realizzare la scuola del dialogo in un clima così gravido di tensioni e condizionato da evidente sfiducia, a volte anche reciproca, tra i vari attori della scuola, ma soprattutto nei riguardi dei docenti.

Dal convegno è emerso quindi come i docenti siano un bersaglio continuo e rischiano di trovarsi in una scuola che non riconoscono più come accogliente e sicura: sono state proposte delle soluzioni, ora spetta alla politica e alla società raccogliere la sfida per cambiare la situazione.

Davide Pasqualetto



STRUMENTI GIURIDICI DI DIFESA

Subire violenza sul luogo di lavoro è un evento drammatico, ma lo è di più se il teatro dell'aggressione è la scuola. Dalle statistiche relative al fenomeno delle aggressioni ai docenti, è emerso anche che i professionisti dell'insegnamento e dell'istruzione subiscono violenza sul lavoro con una frequenza superiore rispetto alle altre professioni.

Ciò è dovuto proprio alla tipologia di approccio che i docenti hanno, costantemente, con genitori e alunni. Un rapporto giornaliero, fatto quasi sempre di **processi valutativi**, processi che, proprio per questo, **innescano motivi di malcontento** in una società in cui le regole di convivenza sono sempre più mal tollerate.

Il ministro Valditara, in una recente intervista, ha parlato di 5 aggressioni al mese da settembre 2022 fino a maggio 2023, compiute prevalentemente da genitori, nei confronti dei docenti ma non sono rari gli episodi di violenza compiuti dagli alunni.

È necessario prendere in considerazione diversi aspetti che riguardano questo fenomeno. Il primo è il **ruolo di Pubblico Ufficiale** che il docente svolge nell'esercizio delle sue funzioni. La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n. 166013/84).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso *"alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi"* riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (Art. 341 -bis del DL 53/ 2014) prevede che *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato"*. È importante ricordare che non soltanto le offese, le percosse, le lesioni e la violenza privata, rappresentano atti



violenti nei confronti dei docenti, ma **il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione**.

Il sistema giuridico italiano, tutela il diritto all'insegnamento e l'operato dei docenti cui va garantito il benessere organizzativo e individuale nello svolgimento della propria funzione.

In relazione agli atti violenti messi in atto dagli studenti, ricordiamo che sono sanzionabili sul piano amministrativo tutte le condotte che violino lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007) che individua diritti e doveri degli alunni, dei docenti e del personale ATA.

A tale strumento si affianca il Patto di corresponsabilità educativa (DPR 235/2007) con cui genitori e alunni si impegnano a condividere e a rispettare i principi di comportamento vigenti a scuola.

Anche il Ministro Valditara, in una nota dell'8 febbraio 2023, ha affermato che gli episodi di violenza a carico dei docenti *"costituiscono atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e*

compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio".

Ci sembra opportuno ricordare che in seguito al ricorso di un docente che aveva subito l'aggressione fisica da parte di un ex studente, la Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 23.07.2012 n° 12779, ha riconosciuto ai fini dell'indennizzo dell'infortunio subito dal dipendente assicurato, l'«occasione di lavoro» intendendo l'evento dannoso subito dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibile al rischio connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma legato allo svolgimento della prestazione.

L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 ha stabilito che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare attraverso il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), tutti i rischi elencando i fattori di stress specifici della scuola tra i quali a titolo esemplificativo:

la modifica delle condizioni organizzative e i compiti dei docenti, la relazione con i genitori, la multiculturalità dell'utenza.

L'onere della redazione del DVR è in capo al dirigente scolastico il quale ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro.

Occorre un'azione sinergica per prevenire e contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti a scuola che si è imposto all'attenzione pubblica negli ultimi anni con un'evidenza sconcertante.

Viviana Iannelli



LO STRESS NASCOSTO DELL'INSEGNAMENTO

Pare che gli insegnanti non possano abbassare il livello di vigilanza nemmeno quando sono in pensione, anche se in realtà il più delle volte il sollievo li porterebbe a chiudere una parentesi e lasciarsi alle spalle tutto quello che appartiene alla scuola e a quanto vi è collegato.

Devono invece porre particolare attenzione ed attivarsi coloro che sono andati in pensione dal 2016 in avanti, periodo in cui, a seguito dei perfezionamenti dei contratti collettivi nazionali (triennio 2016/2017/2018 e 2019-2021), avrebbero dovuto ricevere degli adeguamenti e gli arretrati con ricaduta sia sulla pensione sia sul TFR o TFS.

In altre parole, per i pensionati sarà possibile avere riconosciuti i benefici economici solo attraverso l'aggiornamento dell'inquadramento economico, un compito questo che spetta alla Scuola,



solo dopo che il Decreto sarà vistato dagli Organi di Controllo (Ragioneria provinciale dello Stato). A quel punto potrà essere inviato all'INPS per la liquidazione delle spettanze (adeguamento della pensione e del trattamento TFR/TFS).

Questa procedura che dovrebbe essere automatica, si presenta invece complicata perché in seguito alla presentazione della richiesta di nuovo inquadramento, da parte di coloro che sono andati in pensione

negli anni 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, le Scuole, destinatarie dell'istanza, non riescono ad operare sul sistema SIDI in quanto i richiedenti risultano cessati dal servizio, quindi non più di competenza.

Mentre per chi si trova in attività di servizio è semplice procedere al nuovo inquadramento e all'erogazione degli arretrati, per coloro che sono cessati dal servizio il problema esiste e, per risolverlo, è necessario questo intervento "informatico" esterno. Per risolvere la complicazione è sufficiente che l'Ambito territoriale autorizzi le Scuole ad operare.

Invitiamo allora i pensionati a rivolgersi alle varie sedi sindacali provinciali dove riceveranno le istruzioni su come procedere per avviare le richieste di adeguamento e bloccare la prescrizione.

Michela Gallina



IL PNRR TRA ATTUAZIONE E INCERTEZZE

Il 13 luglio 2021, il Consiglio europeo ha definitivamente approvato il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** dell'Italia, recependo la proposta della Commissione. Come da regolamento UE 2021/241, in seguito all'epidemia da Covid-19 l'Unione europea ha stanziato ingenti fondi per gli Stati membri, finalizzati alla ripresa economica, alla modernizzazione e alla realizzazione di infrastrutture nei vari Paesi. Il Governo, chiamato a presentare un programma credibile di interventi strutturali, ha ottenuto un finanziamento di circa **195 miliardi di euro, in parte come sovvenzione e, in parte, come prestito, a partire dai quali sono stati elaborati progetti di riforma e investimento organizzati in sei 'Missioni', ovvero specifiche aree di investimento: 'Digitalizzazione innovazione, competitività, cultura e turismo'; 'Rivoluzione verde e transizione ecologica'; 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile'; Istruzione e Ricerca'; 'Inclusione e Coesione' e 'Salute'. Alla 'Missione' 4, 'Istruzione e ricerca', sono stati destinati 30,88 miliardi di euro, 19,44 miliardi dei quali impiegati nella Linea di investimento rinominata *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili all'università*, mentre 11,44 miliardi sono investiti in progetti *Dalla ricerca all'impresa*. Il sistema di istruzione italiano, pertanto, sta gestendo i significativi fondi del PNRR mediante tre principali linee di investimento, finalizzate al miglioramento qualitativo e all'ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione**

e formazione, al miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, all'ampliamento delle competenze e al potenziamento delle infrastrutture. In relazione alle specifiche esigenze dei territori e delle Istituzioni scolastiche, il Ministero ha destinato alle singole scuole specifici fondi, stabilendo criteri e tempistiche per l'esecuzione dei progetti di volta in volta presentati dai Gruppi di lavoro degli Istituti. Per facilitare l'esecuzione materiale delle iniziative connesse al PNRR, una serie di Decreti Legge hanno semplificato le procedure di acquisto di beni e servizi nell'ambito della P.A.; in tal modo, è stato possibile, tra le altre iniziative, provare ad adottare strategie finalizzate alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole di I e II grado, favorire una più significativa digitalizzazione delle scuole e potenziare alcune infrastrutture come mense e attrezzature sportive. Si sta insistendo, inoltre, molto anche sul tema dell'orientamento degli studenti, nella convinzione che un'attenzione specifica al *curriculum* degli studenti – dal I ciclo all'università – rappresenti la via principale per il conseguimento di un effettivo successo formativo e l'individuazione della propria inclinazione professionale. Anche i docenti sono stati investiti dal 'vento riformatore' connesso al PNRR, dal momento che una quota degli investimenti è finalizzata alla formazione degli insegnanti sin dal reclutamento, come emerge anche dal dibattito ancora aperto tra Ministero e sindacati re-

lativo al Piano formativo proposto dall'Amministrazione ma non ancora accettato dalle rappresentanze.

Ciò che, tuttavia, si presentava inizialmente come una ghiotta occasione di rinnovamento per il sistema di istruzione italiano ha rivelato, in fase di realizzazione, alcune – e, in qualche caso, evitabili – **zone d'ombra piuttosto evidenti**. La principale riguarda certamente i tempi di realizzazione dei progetti, imposti alle scuole ma, spesso, poco congrui rispetto alla mole di iniziative connesse alle attività proposte. In qualche caso, inoltre, è emersa la farraginosità delle procedure di acquisto, spesso anche vincolate a obblighi, in termini di documenti e certificazioni, che hanno ulteriormente rallentato le iniziative delle singole scuole. Molte incertezze, inoltre, riguardano la riforma del sistema di formazione e aggiornamento dei docenti, soprattutto per quanto riguarderà l'impegno che sarà loro richiesto. Sarà, infine, necessario capire se e quanto i massicci investimenti effettuati – ad esempio, in termini di digitalizzazione – si riveleranno concretamente utili al miglioramento complessivo dell'Istruzione italiana e non resteranno soltanto potenzialità inespressa. Al momento, pertanto, i dubbi sulle modalità di investimento delle risorse sono ancora molto diffusi nel mondo della scuola, per cui non resta che attendere la conclusione delle diverse 'Azioni' per poter tirare le somme con maggiore precisione.

Giampaolo Canetti

INSUSSISTENZA DEL POTERE DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE ALL'INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Per aver applaudito all'intervento di una collega, nel corso di un collegio docenti, un'insegnante di Palermo ha ricevuto una contestazione d'addebito (ossia è stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti) da parte del dirigente scolastico. La docente si è prontamente rivolta alla Gilda degli Insegnanti che le ha messo a disposizione l'assistenza legale. L'avvocato ha subito in evidenziato l'**insussistenza del potere disciplinare del dirigente scolastico all'interno degli organi collegiali** previsti dal Testo Unico; all'interno del Collegio docenti infatti il dirigente non può

qualificarsi come un organo gerarchicamente superiore, bensì come un presidente dell'assemblea e, in quanto tale, **sprovvisto di poteri disciplinari**. Inoltre il verbale di un collegio docenti non può costituire piena prova di quanto accaduto se redatto in forma riassuntiva e se non contiene delle dichiarazioni virgolettate che costituirebbero piena prova. Dopo l'intervento dell'avvocato, il caso è stato archiviato.

Questo evento assume un'importanza rilevante se pensiamo a come spesso i colleghi siano intimoriti se non addirittura spaventati quando intervengono

in collegio docenti per esprimere forme di dissenso. Mi auguro che l'episodio di Palermo faccia scuola e crei un precedente nella consapevolezza della categoria.

Michela Gallina



COLLOCAMENTO A RIPOSO 2024: AL VIA LE PROCEDURE DI VERIFICA

Entro il 22 aprile 2024, l'INPS dovrà fornire un riscontro alle domande del personale scolastico che ha inoltrato, tramite il portale Polis, istanza di collocamento a riposo a partire dal 1 settembre 2024. Le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sistemare le posizioni di docenti e ATA entro il 12 gennaio per agevolare l'Istituto in tutte le operazioni di verifica del caso. Rispetto allo scorso anno, i criteri di accesso al pensionamento sono stati integrati dalla cosiddetta 'Quota 103' (*Pensione anticipata flessibile*), che prevede la possibilità di ottenere il collocamento a riposo conseguendo, entro il 31 dicembre 2024, un'anzianità contributiva minima di 41 anni e un'età anagrafica di almeno 62 anni. Per il resto, i parametri restano sostanzialmente invariati: la pensione di vecchiaia, a fronte di un minimo contributivo di 20 anni, sarà di ufficio per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2024 e su domanda per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 dicembre 2024. Sussiste, inoltre, la possibilità di chiedere collocamento a riposo anticipato per coloro che, entro fine 2024, avranno maturato un'anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi (donne) o di 42 anni e 10 mesi (uomini). Con-

fermate per il 2024 anche 'Quota 100' per coloro che, al 31 dicembre 2021, hanno conseguito almeno 38 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica di 62 anni, e 'Quota 102', con 38 anni di contributi e 64 anni di età al 31 dicembre 2022.

Un'ulteriore possibilità di pensionamento è legata alla cosiddetta 'Opzione donna', che prevede la possibilità di collocamento a riposo per le lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età o, in alternativa, entro il 12 dicembre 2022, abbiano conseguito lo stesso requisito contributivo ma 60 anni di età anagrafica – con la riduzione di un anno per

figlio e per un massimo di due figli –, purché assistano un soggetto beneficiario di Legge 104 o si trovino in una condizione di riduzione delle capacità lavorative per effetto di invalidità civile pari o superiore al 74%. Per tali soggetti, inoltre, la Legge di Bilancio n. 213 del 2024, pubblicata in Gazzetta il 30/12/2024, ha confermato la possibilità di accedere all'APE sociale, elevando, tuttavia, il parametro anagrafico minimo a 63 anni e 5 mesi; in tal caso, la domanda potrà essere presentata in tre finestre temporali diverse – entro il 31 marzo, entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre – e, in caso di esito positivo, l'assegno-ponte previsto dalla normativa sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Si ricorda che l'APE sociale è un'indennità costituita da una sorta di anticipo della pensione a carico dell'INPS, che eroga, in dodici mensilità, un assegno equivalente all'importo mensile della pensione, non superiore, in ogni caso, a 1500,00 euro. Ne sono destinatari specifiche categorie svantaggiate e l'erogazione ha termine con il decorrenza dei parametri per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Giampaolo Canetti



QUESITARIO *Sam Notizie* risponde

104 e permessi orari

Buongiorno, sono un'iscritta Gilda, insegnante di scuola primaria.

Mia madre è disabile grave, con 104 art. 3 co 3, io usufruisco dei permessi giornalieri per assisterla; vorrei prendere i permessi anche in frazione oraria ma la segreteria della mia scuola mi dice che per i docenti non è possibile. È così? Dalle informazioni che ho reperito non c'è riferimento a questo, ma loro sostegno che "il programma" non accetta questa opzione. Potreste darmi maggiori delucidazioni? Grazie.

Cordiali saluti

Valentina M.

Gentile Valentina, la segreteria della tua scuola ti ha dato un'informazione esatta, infatti i permessi orari possono essere fruiti solo da chi ha la 104 per sé non per chi assiste un familiare disabile.

104 e invalidità

Cari colleghi, sono un vostro iscritto, docente di scuola primaria, A seguito di un incidente occorsomi la scorsa estate, mi è stata riconosciuta un'invalidità civile del 46% e l'art. 3 comma 1 della Legge 104. Vorrei sapere se questi requisiti mi danno diritto a permessi o esenzioni.

Giancarlo G.

Caro Giancarlo, no, per poter fruire di permessi o precedenza necessiti dell'art. 3 co 3 della Legge 104 che connota la gravità della disabilità e un'invalidità civile almeno del 75%

Permessi e precari

Buon giorno, sono una vostra iscritta, docente di scuola dell'infanzia, precaria con incarico al 30.06. Ho sentito che il nuovo contratto estende il diritto a fruire di permessi retribuiti anche ai precari. lo ho dovuto prendere 2 giorni di permesso ad ottobre, ma non mi sono stati pagati, è corretto?

Grazie per una delucidazione.

Grazia V,

Cara Grazia, è normale che i due giorni non ti siano stati retribuiti perché ne hai fruito in un periodo in cui il contratto non era ancora vigente. Le nuove disposizioni hanno validità a partire dal 19 gennaio 2024, giorno successivo alla firma definitiva del CCNL e le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo. Se da qui in avanti avrai la necessità di fruire di altri permessi, sai che saranno retribuiti fino ad un massimo di 3.

Permessi per concorso

Gentile redazione, sono una docente di scuola primaria, mi sono iscritta al prossimo concorso straordinario ter, attualmente ho un contratto al 30 giugno. Vorrei sapere di che tipo di permesso potrei fruire per la partecipazione.

Ringrazio per un aiuto

Manuela D.

Cara Manuela, puoi fruire dei 3 giorni di permesso che ora sono retribuiti anche per i precari e comunque per la partecipazione ad esami e concorsi hai diritto fino a 8 giorni complessivi (non retribuiti) per anno scolastico, ivi compresi eventualmente quelli richiesti per il viaggio.

Validità anno di prova

Gentilissimi, insegno alla scuola dell'infanzia e sono in anno di prova, nominata da concorso. Vorrei sapere quante assenze posso fare in corso d'anno senza compromettere la validità, purtroppo ho dovuto prendere dei giorni di permesso e anche di aspettativa perché mia mamma si è ammalata ed ha avuto bisogno di assistenza. Vi ringrazio se potete aiutarmi.

Giulia V.

Cara Giulia, se sei assunta con un contratto full time sei tenuta a svolgere 180 giorni di servizio dal primo di settembre al 30 giugno dell'anno scolastico in corso, di cui almeno 120 di attività didattiche. Se fruisci di part time, il requisito si riduce in proporzione. In ogni caso quando ci sono motivi comprovati che impediscono il raggiungimento dei requisiti minimi di servizio, l'anno di prova può essere rinviato.

